

Tommaso Buscetta – che inizialmente faceva parte dello schieramento di La Barbera – ebbe a suggerire come interpretazione razionalmente possibile dei fenomeni che la prima guerra di mafia fosse stata scatenata da un'alleanza di mafiosi ostili al ruolo della *Commissione*, tra cui Michele Cavataio, che erano esterni agli interessi delle famiglie in lotta.

La lettura degli eventi non può però prescindere dal piano globale degli assetti di Cosa Nostra.

Vi è da sottolineare che la rottura degli equilibri in Sicilia si verifica quando Lucky Luciano muore e Angelo La Barbera resta privo del suo referente; al contempo Cosa Nostra americana subisce una pesante offensiva investigativa da parte di Robert Kennedy, nominato nel 1961 General Attorney. Nel 1962 si ha la collaborazione di Joseph Valachi che induce una intensificazione del lavoro dell'FBI su Cosa Nostra, lavoro che sino a quel momento era stato oggettivamente assai limitato.

Tali problematiche endogene del fronte criminale americano indussero una minore attenzione sulle questioni italiane e indubbiamente facilitarono le prospettive di forze centrifughe di elevata tendenza predatoria e conseguentemente opposte all'idea tendenzialmente «pacificatoria» della *Commissione*.

Il gravissimo attentato di Ciaculli generò una forte reazione delle forze di polizia con un notevole numero di arresti: nel 1963 la *Commissione* decise di sciogliersi in attesa di tempi migliori, la pressione estorsiva in Palermo si arrestò, i delitti di mafia scesero quasi a zero e gli esponenti mafiosi di spicco, come Tommaso Buscetta e Salvatore Greco, emigrarono all'estero.

Nel 1968 venne celebrato a Catanzaro il processo a centodiciassette elementi mafiosi protagonisti della prima guerra di mafia.

Un numero limitato di esponenti mafiosi riportò condanne pesanti ma la maggioranza degli imputati riuscì a cavarsela con pene miti e con l'assoluzione, a testimonianza di come il sistema penale fosse fragile ed impotente nei confronti dei contesti criminali organizzati, a causa anche dell'impossibilità giuridica di contestualizzare singoli delitti in un quadro complesso con il mero supporto di inutilizzabili fonti confidenziali.

Soccorrevano certamente la caratura criminale degli indagati e le procedure minatorie esperite contro i testimoni ma non era condivisa l'esistenza reale di una sola organizzazione piramidale e di norme e criteri comuni segreti imposti a regolare i comportamenti delittuosi.

L'idea dei giudici di Catanzaro era quella dell'esistenza di una galassia di molti gruppi criminali indipendenti che si muovevano sullo sfondo di una cultura individualista e assai negativamente reattiva nei confronti dello Stato: la generale illegalità del tessuto sociale siciliano tendeva a coprire l'occulta struttura mafiosa che finiva per restare del tutto incomprensibile con gli strumenti interpretativi del tempo.

Questa sostanziale incapacità a comprendere l'unità sostanziale del fenomeno dà anche conto dell'*humus* culturale e delle ragioni oggettive per le quali non si fosse giunti alla produzione di un quadro legislativo più aderente alle specifiche strutturali ed operative del contesto criminoso

e non si fosse riusciti a mettere in campo sino alla fine degli anni '80 un'azione di contrasto più sinergica e realmente efficace.

L'ultimo atto postumo della prima guerra di mafia fu l'uccisione di Michele Cavataio a Palermo il 10 dicembre 1969, alla quale avevano preso parte *killer* corleonesi tra i quali Bernardo Provenzano. Tale omicidio venne realizzato presso un'impresa dei Moncada che abbiamo visto essere profondamente legati al Vito Ciancimino.

#### 1.4 La seconda guerra di mafia

Nei processi che hanno visto il senatore Andreotti come imputato viene data una rilevante importanza alla crisi della dirigenza Badalamenti-Bontate e all'ascesa del potere corleonese per effetto della c.d. «seconda guerra di mafia».

Per comprendere le motivazioni di tale prevalenza sino a pervenire alla guida di Cosa Nostra, è necessario osservare come i Corleonesi siano stati capaci nel tempo di sviluppare all'interno del contesto mafioso una rudimentale ma vincente strategia di dominio.

È particolarmente penetrante la seguente notazione di John Dikie:

*«In un certo senso i Corleonesi diventarono in seno all'organismo di Cosa Nostra ciò che Cosa Nostra era in seno all'organismo della Sicilia: un occulto letale parassita».*

Si deve innanzitutto sgomberare il campo da una falsa visione dicotomica dei gruppi mafiosi in ordine all'uso della violenza, che ancora oggi tende a voler suddividere gruppi e personaggi con asserite prospettive «imprenditoriali» meno violente da controparti che sarebbero essenzialmente più proclivi a tendenze chiaramente militaristiche nell'impiego di mezzi di offesa: non è il ricorso tematico alla violenza che distingue i gruppi poiché questo carattere appare essere storicamente comune a tutte le fazioni studiate<sup>16</sup>.

Le strutture di filiazione corleonese si contraddistinsero per una sorta di totale invisibilità operativa correlata ad una feroce violenza che venne concepita come lo strumento privilegiato e quasi unico per tutte le occasioni ove la compagine criminale entrava in fibrillazione per cause esterne o doveva affrontare un cruciale bivio decisionale.

Questo *modus operandi* – sicuramente correlato anche ai profili psicologici e comportamentali individuali degli esponenti di vertice – venne strettamente legato ad una conduzione totalmente occulta delle cose di

---

<sup>16</sup> Le deliberazioni di stampa stragista non sono improvvisamente sorte nel 1992, ma fanno parte del patrimonio genetico dell'agire mafioso. Vedasi la dimenticata strage del «Rapido 904» del 23 dicembre 1984, ove venne accertata l'attività di Giuseppe «Pippo» Calò, ma anche in precedenza, il 27/9/83 con l'attentato a Chinnici, il 13/6/83 con l'attentato al Cap. D'Aleo, il 3/9/82 con l'attentato al Pref. Dalla Chiesa, il 16/6/82 con l'agguato alla traduzione di Alfio Ferito, il 30/4/82 con l'attentato a Pio La Torre e ancora con una lunga scia di sangue sino alla Strage di Ciaculli del 30/6/63 e a quella di Portella della Ginestra del '47.

mafia perpetrata da uno stato di latitanza che compartimentava necessariamente in modo assoluto anche i contatti e le relazioni operative lasciando visibili solo gli effetti violenti della sua politica criminale. La storia delle famiglie mafiose corleonesi dà conto del predetto assunto.

Negli anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale si ebbe una forte *escalation* di omicidi di mafia a Corleone ad opera di Luciano Leggio, un piccolo delinquente sanguinario che era stato reclutato da Michele Navarra, medico, che era il capofamiglia di Corleone.

Tra questi omicidi si ricorda come particolarmente efferato quello in pregiudizio del sindacalista Placido Rizzotto, eseguito il quale Leggio si dette alla latitanza per essere catturato nel 1964.

La lunga latitanza di Leggio (si eclissò nuovamente nel 1970 per essere riarrestato nel 1974) è tipica della psicologia operativa corleonese e dette origine ad una sorta di mito di imprendibilità del soggetto, il quale, invece, afflitto da notevoli problemi di salute, godeva di protezioni che lo mettevano in grado di frequentare impunemente costose stazioni termali.

Non ci si può esimere da cogliere determinate analogie di queste lontane vicende con l'attuale conduzione della latitanza da parte di Bernardo Provenzano.

Nel 1958 Leggio riusciva ad eliminare il capofamiglia di Corleone Michele Navarra, che rappresentava il tipo storico del vecchio mafioso orientato a mantenere una rituale facciata pubblica di «*padrino*» e a governare la stabilità dei rapporti del contesto criminale con la società esterna, essendo inserito a pieno titolo nella vita politica e sindacale del paese tanto da essere chiamato dai contadini del luogo «*U patri nostru*». Navarra godeva anche di notevoli contatti negli Stati Uniti.

L'offensiva scatenata da Leggio non si fermò e condusse all'eliminazione plateale di altri «*soldati*» della famiglia di Navarra che si protrasse per cinque anni e avrebbe condotto con ogni probabilità all'annientamento totale degli avversari se non fosse intervenuta la repressione poliziesca a seguito della strage di Ciaculli che fece arretrare tutte le attività mafiose in essere in una dimensione di prudente ovattamento.

Nel 1969 venne celebrato un processo sulla guerra di mafia tra le famiglie Leggio e Navarra che terminò con l'assoluzione di tutti gli imputati; quando venne ricostruita la *Commissione* lo *status* di Leggio era ampiamente cresciuto sulla base del suo potere militare ed egli poteva essere finalmente annoverato insieme a Gaetano Badalamenti e a Stefano Bontate nella triade di personaggi che gestivano Cosa Nostra.

Nella sua rinnovata versione la Commissione non era più una mera «*camera di compensazione*» tra i capi delle famiglie e gli *uomini d'onore*, secondo le prospettive preconizzate dal Buscetta: la Commissione divenne progressivamente una struttura reale di comando con una forte dimensione architettuale di tipo gerarchico e si trovò ad essere pienamente operativa nel 1974.

Negli anni '70 il settore più cospicuo della crescita economica di Cosa Nostra siciliana si appoggiava totalmente sul traffico di stupefacenti e quello di tabacchi lavorati esteri e si poteva assistere alla costante ri-

cerca di risorse finanziarie da riciclare in tale mercato<sup>17</sup>: tali traffici divennero le attività primarie intorno alle quali far ruotare tutti gli altri illeciti. La gestione illecita degli appalti e la pratica dell'estorsione erano invece rivolte alla sfera di supporto dell'organizzazione mafiosa in tutte le sue necessità primarie.

Per quanto attiene il mercato del contrabbando di tabacchi la *Commissione* decise di iniziare in Cosa Nostra esponenti di spicco della Camorra campana – quali ad esempio Michele Zaza – allo scopo di aumentare il loro controllo.

Sotto il profilo delle rotte del narcotraffico la chiusura delle raffinerie di eroina marsigliesi facilitò il diretto contatto tra trafficanti turchi e Cosa Nostra e la conseguente crescita del ruolo della Sicilia come snodo logistico e punto di raffinazione dello stupefacente tramite laboratori inizialmente gestiti da specialisti marsigliesi<sup>18</sup>: questa espansione del mercato della droga gestita da parte di Cosa Nostra fece crescere in maniera spaventosa il numero di tossicodipendenti in Europa occidentale e in Nord America, come indirettamente dimostrato dall'enorme incremento dell'eroina sequestrata su scala mondiale che, tra il 1974 e il 1982, crebbe di sei volte e mezzo.

Cosa Nostra siciliana gestiva non solo la raffinazione e *l'import-export* della morfina base e dell'eroina ma anche le reti di distribuzione diretta dello stupefacente negli Stati Uniti arrivando a controllare circa l'80% del relativo mercato illegale: questa situazione garantiva un nuovo ruolo di potere ai mafiosi siciliani dotandoli di una larga crescente autonomia rispetto ai sodali statunitensi che ne vedevano con preoccupazione l'ascesa, come ben documentato nella nota indagine «*Brasco*» dell'FBI di cui si dà atto in altra parte di questa Relazione.

I legami tra le due sponde dell'Atlantico si rinsaldarono tramite l'instaurazione di relazioni di tipo familiare specialmente tra le *famiglie* Bonanno e Gaetano Badalamenti e tra Salvatore Inzerillo – capo famiglia di Passo di Rigano – e i Gambino.

Come emerge chiaramente in altri capitoli di questa Relazione – specialmente in merito alle recenti indagini *Igres* e *Decollo* - la struttura del narcotraffico presuppone l'esistenza di reti internazionali ove siano presenti differenti competenze criminali che non possono certamente coincidere *in toto* con l'architettura di Cosa Nostra: questa circostanza abilitava l'autonomia degli *uomini d'onore* nel narcotraffico – come emergerà anche all'interno delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta di interesse per il processo Andreotti- e chiaramente tendeva ad aumentare la possibilità dell'insorgenza di forti contrasti che dovevano essere mediati dalla *Commissione*, la quale agiva ancora come una sorta di consorzio di imprese criminali e non come un unico organo di monopolio.

<sup>17</sup> I corleonesi effettuarono anche sequestri di persona per finanziare l'attività primaria nel narcotraffico.

<sup>18</sup> Si veda in altra parte della Relazione il ruolo del trafficante turco Mussululu.

La ricaduta di notevoli capitali provenienti dal narcotraffico produsse un aumento sensibile delle locali ricchezze mafiose e generò la parallela necessità di attivare canali finanziari efficienti di riciclaggio dapprima in una pletera di banche private e cooperative siciliane e poi in strutture più articolate del sistema bancario italiano e internazionale.

La vicenda Sindona – che tanta parte avrà nei processi contro il senatore Andreotti – è appunto leggibile in questo contesto operativo, se si tiene presente il fatto che il suo finto sequestro venne organizzato dalle famiglie Inzerillo-Gambino-Spatola-Bontate allo scopo di fare leva sugli *ex* alleati politici del bancarottiere per salvare le sue banche e – quindi – il denaro di Cosa Nostra in esse riciclato.

Del resto anche la morte di Roberto Calvi nel 1982 sembra – accanto ad altre ipotesi investigative sicuramente da scandagliare sui reali fruitori in positivo del tracollo del Banco Ambrosiano – poter anche essere letta come «punizione» per aver compromesso nel suo collasso finanziario – semioticamente analogo a quello del Sindona – i fondi del narcotraffico dei Corleonesi.

Le predette vicende illuminano i particolari legami tra Cosa Nostra e il mondo dell'alta finanza e spiegano anche la crescita storica dei rapporti tra mafia e massoneria, rapporti che erano iniziati negli anni '70 con l'affiliazione massonica di diversi *uomini d'onore* alla ricerca di contatti discreti e fattivi con personalità del mondo economico, della pubblica amministrazione e della politica. Nella duplice appartenenza settaria gli interessi di Cosa Nostra erano e sono evidentemente prioritari.

La dialettica delle fazioni in ordine a confliggenti volontà egemoniche sui mercati criminali in essere dette origine alla seconda guerra di mafia del 1981-83.

La strategia di attacco al *power syndacate* condotta dalla fazione corleonese si era espressa inizialmente attraverso un progressivo e silenzioso svuotamento delle famiglie legate al Badalamenti e al Bontate, comprando la complicità dei loro «*soldati*» e sminuendone la loro autorità criminale con atti diretti – pianificati da Salvatore Riina il vice di Leggio – quali il sequestro dell'imprenditore Vassallo legato ai predetti e al sequestro e all'uccisione del suocero di Nino Salvo senza che Stefano Bontate fosse neppure capace di recuperare la salma della vittima.

Nel 1977 Gaetano Badalamenti viene espulso da Cosa Nostra dai Corleonesi con l'accusa di essersi arricchito con i proventi della droga a discapito degli altri capi. Al suo posto venne nominato Michele Greco detto «*il Papa*» come segno della solida alleanza tra la più potente dinastia mafiosa della Sicilia e i nuovi aggressivi protagonisti «*viddani*» di Corleone.

I Corleonesi imposero progressivamente il loro dominio nella Sicilia Centrale ed eliminarono «*Pippo*» Calderone, sostituendolo con il loro alleato «*Nitto*» Santapaola e andando così a consolidare un largo potere sulla maggioranza delle realtà mafiose importanti dell'isola.

Per quanto la fazione rivale degli Inzerillo, dei Bontate e dei Badalamenti conservasse solidi legami con la politica, enormi ricchezze deri-

vate dal narcotraffico ed eccellenti legami con Cosa Nostra americana e con la Massoneria, tutto questo potere si situava esternamente al circuito mafioso mentre i Corleonesi erano riusciti a raggiungere il controllo interno della struttura e specialmente delle sue componenti militari tanto da essere pronti a sferrare un micidiale attacco per prenderne il comando.

Nella primavera del 1981 vennero uccisi Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo senza che venisse opposta nessuna valida reazione: come si è detto le *famiglie* perdenti erano state preventivamente infiltrate dai Corleonesi che avevano creato un esercito occulto di devoti sicari capace di uccidere ben duecento uomini di onore della fazione Inzerillo-Bontate. La guerra si estese anche negli Stati Uniti e il fratello di Inzerillo venne ucciso nel New Jersey.

Tutti i personaggi legati ai *clan* perdenti di cui non si possedeva adeguata certezza di futura fedeltà furono eliminati insieme ai loro familiari e ai loro soci in affari, come avvenne per coloro che erano vicini a Tommaso Buscetta e a Salvatore Contorno.

Questo meccanismo di costante, brutale eliminazione dei possibili nemici divenne il fattore chiave del potere corleonese come fase suprema della più radicale *Weltanschauung* mafiosa: la visione militarista del potere criminale – totalitariamente espresso in forme violente di relazione ed incapace di intessere gli antichi legami politici del «*principe*» Bontate – costituirà la molla decisionale più forte del comportamento di Cosa Nostra sino a tutta la stagione delle stragi. Solamente dopo i duri colpi giudiziari sofferti a causa dell'azione di contrasto dello Stato negli anni '90, Cosa Nostra dovrà constatare l'inefficienza sostanziale della sua precedente strategia di scontro sul lungo periodo e cercherà di «*rimettere il giocattolo in piedi*» con una logica di inabissamento che perdura sino ai nostri giorni.

L'errore strategico era stato quello di applicare le prospettive brutali delle «*guerre di mafia*» al confronto con lo Stato ritenendo di poter piegare la volontà politica con la minaccia di stampo terroristico sulla base di valutazioni alquanto rozze, alle quali poi taluni analisti hanno voluto surrettiziamente applicare una coloritura tanto più sofisticata quanto sostanzialmente evanescente ed ultronea al reale contesto; come dimostra un'attenta lettura delle numerose sentenze intercorse sulle stragi degli anni '90 perpetrate da Cosa Nostra.

## 2.0 La sentenza di primo grado

Il Tribunale di Palermo, con sentenza pronunciata il 23 ottobre 1999, «*assolveva, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., con la formula "perché il fatto non sussiste", il sen. Giulio Andreotti dal delitto di associazione per delinquere aggravata (art. 416, commi 1, 4 e 5 c.p.), commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra) ed in altre località da epoca imprecisata e fino al 28 settembre 1982, e dal delitto di associazione mafiosa aggravata (art. 416 bis, commi 1, 4, 5 e 6, c.p.), commesso, in Palermo*

*(luogo di costituzione e centro operativo dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra) ed in altre località a partire dal 29 settembre 1982, reati a lui ascritti per avere messo a disposizione dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, per la tutela degli interessi e per il raggiungimento degli scopi criminali della stessa, l'influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente di vertice di una corrente politica, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività; partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento ed all'espansione dell'associazione medesima».*

Le principali condotte illecite contestate dal Pubblico Ministero consistevano nel:

- partecipare personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi dell'organizzazione (in particolare, gli incontri svoltisi in Palermo ed in altre località della Sicilia nel 1979 e nel 1980);
- intrattenere rapporti continuativi con l'associazione per delinquere tramite soggetti di rilevante posizione politica ed imprenditoriale in Sicilia (in particolare l'on.le Salvo Lima ed i cugini Salvo Antonino e Salvo Ignazio);
- rafforzare la potenzialità criminale dell'organizzazione, determinando negli esponenti di vertice di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la diffusa consapevolezza della disponibilità del senatore Andreotti ad influenzare, a vantaggio del sodalizio mafioso, individui operanti in istituzioni giudiziarie ed in altri settori dello Stato.

### *2.1 Le motivazioni della sentenza*

Le motivazioni della sentenza, depositate il 16 maggio 2000, venivano articolate in una notevole massa documentale suddivisa in diciannove capitoli.

Nella sintesi seguente si utilizzerà – ai fini di estrema sintesi – come riferimento testuale la puntuale ed organica ricapitolazione della sentenza offerta dai giudici di appello<sup>19</sup>.

Nel primo capitolo il Tribunale dava risoluzione alle questioni preliminari sollevate dalla difesa dell'imputato ed attinenti alla competenza (sotto i profili dell'incompetenza territoriale e di quella per materia e funzionale), respingendo innanzitutto il rilievo in merito alla possibile qualificazione come «ministeriali» dei reati ascritti all'imputato, con conseguente violazione degli artt. 6, commi 2 e 8, della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1, dell'art. 1 della legge 5 giugno 1989 n. 219 e dell'art. 4 c.p.p.

La Difesa dell'imputato aveva rilevato che le condotte contestate a titolo di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso erano tutte

<sup>19</sup> Sentenza n. 1564 del 02/05/2003.

funzionalmente connesse alle funzioni ministeriali quasi ininterrottamente esercitate nei periodi di riferimento dal senatore Andreotti; veniva quindi desunta dai difensori la competenza del Collegio per i reati ministeriali e conseguentemente la nullità del decreto di citazione a giudizio per la dedotta incompetenza per materia e funzionale del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo.

Il Tribunale risolveva anche il consistente problema di connessione – sollevato dalla Difesa – del procedimento in essere con altro in corso di trattazione dinanzi alla A.G. di Perugia, ove, con richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Procuratore della Repubblica di Perugia in data 20 luglio 1995, era stata promossa l'azione penale nei confronti del senatore Andreotti in ordine al delitto di omicidio pluriaggravato, in concorso con altri soggetti, in pregiudizio di Carmine Pecorelli, consumato in Roma il 20 marzo 1979.

Il Tribunale, con ordinanza emessa nella udienza del 6 ottobre 1995, rigettava le eccezioni di incompetenza per territorio, per materia e funzionale e dichiarava inammissibile l'eccezione di incompetenza derivante da connessione.

Per il resto il capitolo I dà conto del complicato *iter* del processo e del lungo lavoro dialettico delle parti, che si è articolato attraverso ben 180 udienze.

Nel capitolo II dell'elaborato di sentenza i primi giudici si occupavano di definire con ampi richiami di giurisprudenza la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa e la configurabilità della fattispecie del «concorso eventuale» nel reato associativo qualificando giuridicamente le possibili tipologie di rapporti illeciti tra esponenti politici ed associazioni di tipo mafioso e distinguendo quattro diverse ipotesi:

– *la formale affiliazione dell'esponente politico alla organizzazione mafiosa con posizione stabile e predeterminata all'interno della struttura criminale*: in tal caso veniva considerata pacifica la configurabilità del reato previsto dall'art. 416-bis c.p.;

– *una non formale affiliazione all'organizzazione mafiosa con l'instaurazione però di un rapporto di stabile e sistematica collaborazione*, realizzando comportamenti che avevano arrecato vantaggio all'illecito sodalizio: anche in tale caso veniva integrata la condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, poiché lo scambio di favori ripetuti nel tempo tra l'organizzazione criminosa e il referente politico abituale che godesse del suo sostegno elettorale si risolveva in un continuativo contributo, rilevante sul piano causale, all'esistenza ed al rafforzamento del sodalizio mafioso. «*Il movente autonomo dell'uomo politico su cui si fondava il rapporto di scambio si intreccia e si confonde con le finalità associative; l'uomo politico, infatti, finiva con il perseguire anche la realizzazione degli scopi dell'illecito sodalizio e dimostrava di condividere, orientandola a proprio vantaggio, la logica intimidatoria dell'associazione mafiosa.*» In proposito veniva citato il pronunciamento della Su-



prema Corte<sup>20</sup> che aveva rilevato che «*ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere, comune o di tipo mafioso, non è sempre necessario che il vincolo associativo fra il singolo e l'organizzazione si instauri nella prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendosi, al contrario, pensare a forme di partecipazione destinate, «ab origine», ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale. E ciò senza necessità di ricorrere, in detta ipotesi, alla diversa figura giuridica del cosiddetto «concorso eventuale esterno» del singolo nella associazione per delinquere»;*

– *il comportamento del candidato che, «per la prima volta nella sua carriera politica o, comunque, in modo occasionale, avesse contrattato con esponenti della associazione mafiosa il procacciamento del voto degli affiliati e la coercizione del voto altrui, in cambio dell'offerta di sistematici favoritismi verso l'organizzazione criminale.»* Tale patto integrava gli estremi di una partecipazione all'associazione criminale, qualora fosse possibile in concreto fondare un nesso causale con reali obiettivi di consolidamento dell'illecito sodalizio. Secondo i primi giudici, la conclusione di un accordo per lo scambio di favori reciproci, qualora fosse accompagnata e seguita da circostanze tali da lasciare ragionevolmente prevedere che esso si sarebbe concretizzato in una sistematica collaborazione, «*rappresentava un fatto di per sé idoneo ad ingenerare negli associati una fondata fiducia sulla loro possibilità di condizionare a proprio vantaggio l'attività della pubblica amministrazione; una simile situazione, avuto riguardo alle concrete caratteristiche del contesto sociale di riferimento, appariva, secondo l'id quod plerumque accidit, effettivamente suscettibile di potenziare la capacità di inserimento dell'associazione mafiosa nel tessuto sociale, di favorire nuove affiliazioni, di incentivare l'espansione delle attività illecite del sodalizio criminoso.»* I primi giudici facevano rilevare che il condizionamento della pubblica amministrazione rientrava nell'ambito dei compiti dell'organizzazione mafiosa, «*sicché la seria disponibilità ad attivarsi in tal senso, con l'assunzione del relativo ruolo, era sussumibile nella fattispecie della partecipazione (invece che in quella del concorso esterno)»;*

– *episodiche condotte compiacenti, concretantisi, ad esempio, nella concessione di singoli favori. «Simili comportamenti, rientranti nel concetto di «contiguità mafiosa» (intesa come compiacente vicinanza derivante da condizionamenti di natura socio-culturale o ambientale), non in-*

<sup>20</sup> Sez. I sent. n. 2331 del 1995, ric. Mastrantuono.

*tegravano gli estremi della partecipazione all'associazione di tipo mafioso, difettando l'affectio societatis. Essi, tuttavia, potevano ricondursi alla diversa fattispecie del concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso qualora si risolvessero nella effettiva realizzazione di almeno un apporto che avesse causalmente contribuito alla conservazione o al rafforzamento della struttura criminale (anche in uno specifico settore), consentendole di superare una situazione di anormalità».*

Nel III capitolo della sentenza il Tribunale esaminava gli aspetti fondamentali sulla prova del reato associativo e, in particolare, sui criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Il Tribunale concludeva che, nel caso di concorso esterno, *«alla diversa configurazione della condotta punibile corrispondeva una maggiore specificità del thema probandum, che si sostanziava nell'accertamento dell'effettiva realizzazione, ad opera dell'imputato, di almeno un intervento che avesse contribuito ad assicurare l'esistenza o il rafforzamento dell'associazione di tipo mafioso in una fase «patologica», o, comunque, particolarmente difficile della vita del sodalizio».*

Era quindi necessario che le fonti di prova costituite da dichiarazioni di collaboratori di giustizia convergessero su specifici e ben individuati comportamenti storici, idonei a mantenere in vita o a rafforzare l'organismo criminale e non semplicemente si limitassero a informare su una generica «vicinanza» dell'imputato all'associazione mafiosa o a taluni suoi esponenti.

Questo criterio sarà di capitale importanza nella decisione dei primi giudici su tutte le questioni nodali suscitate nel processo.

Nel capitolo IV della sentenza il Tribunale esaminava i rapporti del senatore Andreotti con i cugini Antonino e Ignazio Salvo, con l'on. Salvatore Lima e con Vito Ciancimino, argomenti complessi che richiedevano la suddivisione della trattazione in tre sezioni distinte.

La prima sezione, concernente i cugini Salvo, consta di 10 paragrafi.

Nel primo paragrafo venivano trattati l'inserimento dei cugini Antonino e Ignazio Salvo, ricchi e potenti esattori di Salemi, in Cosa Nostra ed i loro rapporti con i diversi gruppi e schieramenti del sodalizio: al riguardo, richiamando, in particolare, le indicazioni fornite da Tommaso Buscetta, Antonino Calderone, Salvatore Cucuzza, Vincenzo Sinacori, Francesco Marino Mannoia, Francesco Di Carlo, Gioacchino Pennino e Gaspare Mutolo, tutti collaboratori di giustizia già appartenuti a Cosa Nostra, e dell'ex ministro on. Virginio Rognoni, il Tribunale dava per dimostrati i seguenti fatti: *«i cugini Salvo erano organicamente inseriti nell'associazione mafiosa Cosa Nostra sin da epoca anteriore al 1976, così come riferito dal Buscetta, dal Calderone e dal Di Carlo;*

*Ignazio Salvo era «sottocapo» della «famiglia di Salemi (dichiarazioni del Buscetta, del Calderone, del Cucuzza, del Sinacori e del Pennino);*

*Antonino Salvo per un certo periodo aveva rivestito la carica di «capodecina» della stessa cosca mafiosa (affermazioni del Buscetta, del Calderone, del Cucuzza);*

*i cugini Salvo in un primo tempo erano stati particolarmente vicini ad esponenti dello schieramento c.d. «moderato» di Cosa Nostra, come Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate (dichiarazioni del Buscetta, del Calderone, del Cucuzza, del Sinacori, del Marino Mannoia, del Di Carlo);*

*dopo l'inizio della «guerra di mafia», i cugini Salvo erano passati dalla parte dello schieramento «vincente», che faceva capo a Salvatore Riina (dichiarazioni del Cucuzza, del Sinacori, del Marino Mannoia, del Di Carlo);*

*diversi esponenti di Cosa Nostra si erano rivolti ai Salvo per cercare di ottenere una favorevole soluzione di vicende processuali (dichiarazioni del Sinacori, del Di Carlo, del Mutolo, nonché quelle di altri collaboranti, menzionate in altri capitoli della sentenza);*

*i cugini Salvo manifestavano ad altri esponenti mafiosi i loro stretti rapporti con l'on. Lima (dichiarazioni del Buscetta, del Calderone, del Di Carlo, del Pennino, del Mutolo);*

*i cugini Salvo, nei loro colloqui con diversi esponenti mafiosi, evidenziavano i loro rapporti con il senatore Andreotti (indicazione fornita dal Buscetta, dal Di Carlo, dal Pennino);*

*per alcuni anni l'appartenenza dei Salvo a Cosa Nostra era stata resa nota solo ad alcuni degli associati (precisazione del Marino Mannoia, del Di Carlo e del Mutolo)».*

La mafiosità dei Salvo non era comunque un fatto ignoto alla storia della giustizia penale e delle investigazioni se si ricordava che:

dalla sentenza del 16 dicembre 1987 della Corte di Assise di Palermo nel c.d. maxiprocesso si desumeva, comunque, che «*da tempo erano stati avanzati sospetti sull'inserimento dei cugini Salvo nel sodalizio criminale*»;

sui problemi relativi alle esattorie ed ai cugini Salvo si era concentrata, nel 1982, la attenzione del Prefetto di Palermo gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, il quale ne aveva sinteticamente informato il Ministro dell'Interno on. Virginio Rognoni;

«*del coinvolgimento dei cugini Salvo nelle vicende relative a Cosa Nostra era convinto il Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Palermo dott. Rocco Chinnici, come si desumeva dalle dichiarazioni rese il 4 agosto 1983 al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta dal dott. Paolo Borsellino*».

Nel secondo paragrafo venivano trattati la influenza politica dei cugini Salvo ed i loro rapporti con la corrente andreottiana della Democrazia Cristiana. Il Tribunale rilevava la loro enorme disponibilità economica e la loro capacità di incidere profondamente sull'esito delle competizioni elettorali e sulle decisioni che potevano essere assunte in sede istituzionale, essendo stati anche in grado di impedire la rielezione all'Assemblea Regionale Siciliana di un *ex* Presidente, l'on. Giuseppe D'Angelo. Tra i

Salvo e l'on. Lima si era stabilita una relazione stabile di tipo personale e politico. I Salvo sostenevano elettoralmente esponenti di diverse correnti della DC ma avevano un rapporto privilegiato con l'on. Lima.

Il Tribunale concludeva che *«i cugini Salvo avevano offerto un sostegno aperto, efficace e costante (seppure non esclusivo) a diversi esponenti della corrente andreottiana, sulla base dello stretto rapporto di collaborazione e di amicizia personale instaurato da lungo tempo con l'on. Salvo Lima»*.

Il terzo paragrafo veniva dedicato al regalo fatto dal senatore Andreotti in occasione delle nozze della figlia maggiore di Antonino Salvo in quanto elemento di riscontro al rapporto personale negato dall'imputato.

Il complesso degli elementi probatori raccolti, fondati prevalentemente sulle confidenze fatte ai dichiaranti da Gaetano Sangiorgi, dimostrava che il senatore Andreotti aveva inviato, in occasione del matrimonio tra lo stesso Sangiorgi ed Angela Salvo (figlia di Antonino Salvo), un dono nuziale consistente in un vassoio d'argento.

L'aver offerto un regalo presupponeva necessariamente la preventiva instaurazione di intensi rapporti, anche sul piano personale, quanto meno con Antonino Salvo anche tenendo conto del fatto che non risultavano relazioni amichevoli dirette del senatore Andreotti con gli sposi ovvero con la famiglia di origine del Sangiorgi.

*«Nessuna indicazione in tal senso era stata fornita dal senatore Andreotti, che nelle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 15 dicembre 1995, si era limitato a sostenere (nel quadro di una completa negazione dei propri rapporti con i Salvo) di non avere ricevuto alcun invito o partecipazione per il suddetto matrimonio e di non avere inviato regali né telegrammi»*.

Il quarto paragrafo veniva dedicato all'incontro tra il senatore Andreotti e Antonino Salvo presso l'Hotel Zagarella in data 7 giugno 1979.

In proposito, a parte le acquisite fotografie che ritraevano l'imputato insieme al Salvo, venivano citati gli apporti di diversificati testi e anche le dichiarazioni dell'imputato.

Secondo il Tribunale, dagli elementi raccolti era emerso che Antonino Salvo aveva posto in essere nella circostanza condotte inequivocabilmente inquadrabili in una attività di deciso e aperto sostegno alla candidatura dell'on. Lima per le imminenti elezioni europee del giugno 1979.

*«Chiaramente sintomatico era, poi, il fatto che fosse stato lo stesso Antonino Salvo ad ordinare il banchetto ed a sostenerne successivamente il costo... Il contegno effettivamente serbato da Antonino Salvo denotava, invece, la reale natura del suo intervento, palesemente finalizzato all'organizzazione ed al finanziamento di un incontro conviviale assai costoso e strettamente connesso al comizio conclusivo della campagna elettorale dell'on. Lima. Tale essendo il ruolo disimpegnato da Antonino Salvo, tenuto conto degli intensi rapporti (di carattere politico e di amicizia personale) che lo legavano all'on. Salvo Lima, appariva assolutamente illogico che, in presenza di quest'ultimo, lo stesso Antonino Salvo fosse stato presentato al senatore Andreotti esclusivamente come proprietario del-*

*l'Hotel Zagarella...Era, quindi, perfettamente conforme alla realtà la sensazione manifestata dai testi De Martino e Conte, i quali, sulla scorta delle modalità dell'incontro, avevano ritenuto che Antonino Salvo ed il senatore Andreotti già si conoscessero. Le argomentazioni sviluppate inducevano, quindi, a ritenere che l'imputato avesse deliberatamente travisato il reale svolgimento dell'episodio, al fine di negare la sussistenza di ogni rapporto personale e politico con Antonino Salvo».*

Nel quinto paragrafo veniva trattato l'episodio concernente la telefonata effettuata nel settembre 1983 per conto del senatore Andreotti allo scopo di informarsi sulle condizioni di salute di Giuseppe Cambria, socio dei cugini Salvo.

*«Dall'insieme degli elementi di convincimento illustrati, secondo il Tribunale, era possibile desumere che Giuseppe Cambria, già nel 1983, era fortemente legato ai cugini Salvo sia sotto il profilo dell'esercizio delle comuni attività imprenditoriali, sia sotto il profilo dell'incisiva influenza esplicata sul piano politico-istituzionale, e manteneva, al pari di loro, intensi rapporti sia con autorevoli esponenti siciliani della corrente andreottiana, sia con soggetti organicamente inseriti in cosche mafiose facenti capo allo schieramento dei «corleonesi»...Sul punto doveva, infatti, osservarsi che la comunicazione telefonica, sebbene materialmente compiuta da un soggetto appartenente alla segreteria personale del senatore Andreotti, esprimeva inequivocabilmente un preciso interessamento dello stesso uomo politico per le condizioni di salute di una persona strettamente legata ai cugini Salvo ...Non si ravvisava, poi, secondo i primi giudici, il benché minimo motivo che potesse indurre una qualsiasi persona inserita nella segreteria del senatore Andreotti a telefonare per informarsi sulle condizioni di Giuseppe Cambria in mancanza di una iniziativa proveniente dall'imputato».*

E ancora:

*«Quanto alle ragioni dell'interessamento palesato dal senatore Andreotti, per il tramite di un componente della sua segreteria personale, nei confronti di Giuseppe Cambria, veniva rilevato che le stesse non apparivano riconducibili a rapporti diversi rispetto a quelli che legavano l'imputato (sotto il profilo personale e sotto il profilo politico) all'importante centro di potere economico-politico facente capo ai cugini Salvo ed ai soggetti loro vicini».*

Il sesto paragrafo veniva dedicato alla annotazione del numero telefonico del senatore Andreotti in un'agenda sequestrata ad Ignazio Salvo.

Posto che l'agenda in questione, sequestrata in occasione dell'arresto dei cugini Salvo avvenuto il 12 novembre 1984, non era stata più rinvenuta e, dunque, non era stata acquisita agli atti, il Tribunale riteneva provata la circostanza sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali in proposito sia della vedova del Comm. Antonino Cassarà, sia di colleghi di lavoro del medesimo, tra i quali il Dott. Francesco Forleo. In proposito, però, il Tribunale rilevava che l'annotazione del numero della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella rubrica sequestrata al Salvo non valeva a di-

mostrare l'esistenza di rapporti diretti tra quest'ultimo ed il senatore Andreotti: *«era, infatti, ben possibile che il possesso di tale numero telefonico si ricollegasse all'attività di lobbying svolta a vasto raggio da Antonino Salvo in funzione dei propri interessi economico-imprenditoriali»*.

Nel settimo paragrafo il Tribunale si occupava della utilizzazione, da parte del senatore Andreotti, di autovetture blindate intestate alla SATRIS S.p.A.

Il fatto veniva ritenuto provato sulla scorta di una serie di apporti testimoniali e da dichiarazioni dello stesso imputato.

Nei viaggi effettuati dal 5 all'8 luglio 1980 e dal 15 al 18 giugno 1981 il senatore Andreotti aveva utilizzato, per i suoi spostamenti, un'autovettura blindata intestata alla SATRIS S.p.A. (società esattoriale appartenente alle famiglie Salvo, Cambria, Iuculano e Corleo), chiesta in prestito dall'on. Lima ad Antonino Salvo, e condotta da Francesco Filippazzo (già autista dell'on. Salvo Lima), il quale, in entrambe le circostanze, era rimasto a disposizione dell'imputato per diversi giorni.

L'affermazione dell'imputato di avere ignorato a chi appartenessero le autovetture da lui utilizzate nel corso dei suddetti viaggi in Sicilia non era, secondo il Tribunale, verosimile tenendo conto che non era credibile che il senatore Andreotti non fosse stato informato dall'on. Lima della cortese e costosa disponibilità che Antonino Salvo aveva manifestato nei suoi confronti.

Nell'ottavo paragrafo il Tribunale accennava brevemente alle relazioni dei cugini Salvo con Claudio Vitalone, che riteneva comprovate dagli apporti probatori acquisiti.

Il nono paragrafo veniva dedicato alla valutazione delle deposizioni dei familiari dei cugini Salvo. Nel corso della trattazione venivano citate, altresì, dichiarazioni di Antonino Salvo, del prof. Francesco Cavalli e di Gaetano Caltagirone.

*«Il Tribunale non riteneva di riconoscere alcuna valenza probatoria alle negative indicazioni dei predetti familiari dei Salvo circa la conoscenza, da parte di costoro, del senatore Andreotti e ciò sul rilievo che gli stessi avevano manifestato un ridottissimo patrimonio conoscitivo in ordine alle relazioni politiche ed economiche dei propri congiunti»*.

Nel decimo paragrafo infine, i primi giudici traevano da tutte le precitate analisi di eventi specifici le conclusioni sui rapporti Andreotti-cugini Salvo:

– i cugini Salvo, profondamente inseriti in Cosa Nostra, erano stati più volte interpellati da persone associate all'illecito sodalizio per cercare di ottenere una favorevole soluzione di vicende processuali, avevano manifestato a diversi «uomini d'onore» i loro stretti rapporti con l'on. Lima e, nei colloqui con una pluralità di esponenti mafiosi, avevano evidenziato le loro relazioni con il senatore Andreotti;

– i cugini Salvo, sul piano politico, avevano offerto un sostegno aperto ed efficace (seppure non esclusivo) a diversi esponenti della corrente andreottiana, sulla base dello stretto rapporto di collaborazione e

di amicizia personale che essi avevano instaurato da lungo tempo con l'on. Lima;

– tra il senatore Andreotti ed i cugini Salvo si erano sviluppati anche diretti rapporti personali. I fatti a supporto erano il regalo di nozze per la figlia di Antonino Salvo, l'incontro all'Hotel Zagarella, la telefonata della segreteria del politico per informarsi dello stato di salute del Cambria, l'uso di vetture dei Salvo e la presenza del numero telefonico nell'agenda in sequestro a Ignazio Salvo.

L'affermazione dell'imputato di non avere intrattenuto alcun rapporto con i cugini Salvo era inequivocabilmente contraddetta dalle risultanze probatorie anche se il Tribunale poteva osservare come *«gli elementi di convincimento raccolti non erano tali da dimostrare che l'imputato avesse manifestato agli stessi Salvo una permanente disponibilità ad attivarsi per il conseguimento degli obiettivi propri della associazione mafiosa, o, comunque, avesse effettivamente messo in atto, su richiesta dei medesimi, specifici interventi idonei a rafforzare l'illecito sodalizio. Ad avviso dei primi giudici, la circostanza che i Salvo avessero evidenziato i loro rapporti con il senatore Andreotti nei colloqui con diversi esponenti mafiosi, giungendo anche ..a specificare che l'interlocutore avrebbe potuto rivolgersi a loro qualora avesse avuto bisogno del senatore Andreotti (come specificato dal Pennino), non era sufficiente a provare che l'imputato avesse espresso la propria adesione al sodalizio criminoso mettendosi a disposizione di esso, ovvero avesse prestato un contributo causalmente orientato ad agevolare l'associazione».*

Il Tribunale osservava che – a causa della loro intrinseca genericità – non si poteva pervenire alla conclusione che l'imputato avesse effettivamente instaurato una stabile collaborazione con l'illecito sodalizio per la realizzazione del programma criminoso dello stesso sulla base delle dichiarazioni *de relato* di alcuni collaboratori di giustizia, secondo le quali:

– i capimafia Badalamenti e Bontate avevano avuto rapporti con il senatore Andreotti tramite i Salvo;

Riina aveva acquisito la disponibilità di tutte le amicizie dei cugini Salvo tra cui quella con il senatore Andreotti (come affermato da Sinacori);

Antonino Salvo poteva rivolgersi al senatore Andreotti che gli aveva manifestato la propria concreta disponibilità in alcune occasioni (secondo quanto ha riferito Di Carlo).

Sempre per una intrinseca non sufficiente specificità non assumevano decisivo rilievo neppure le affermazioni del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo secondo cui – per ottenere una pronuncia favorevole agli imputati del processo per l'omicidio dell'agente Cappiello – Ignazio Salvo si era impegnato a sottoporre il caso all'on. Lima, il quale, a sua volta, avrebbe dovuto rivolgersi all'on. Andreotti.

In sintesi il Tribunale rilevava che il pertinace atteggiamento del senatore Andreotti nel negare i rapporti con i Salvo era di significato ambi-

valente e poteva disvelare una precisa consapevolezza del carattere illecito di questo legame personale e politico così come prendere avvio dalla mera certezza che la pubblicità di tali relazioni avrebbe appannato seriamente la sua immagine.

*«Doveva, pertanto, ritenersi che la accertata esistenza di diretti rapporti personali e di un intenso legame politico tra il senatore Andreotti ed i cugini Antonino e Ignazio Salvo non era sufficiente a provare la partecipazione dell'imputato alla associazione mafiosa Cosa Nostra, o la realizzazione, da parte del medesimo, di condotte sussumibili nella fattispecie del concorso esterno».*

La seconda sezione del capitolo IV, dedicata ai rapporti tra il senatore Andreotti e l'on. Salvatore Lima, veniva divisa in tre paragrafi.

Nel primo paragrafo veniva ricostruito lo sviluppo della carriera politica di Salvatore Lima e veniva focalizzata la adesione del predetto – dopo le elezioni politiche del 19 maggio 1968 – alla corrente andreottiana della Democrazia Cristiana. L'on. Lima proveniva dalla corrente fanfaniana ma attraverso la mediazione dell'on. Evangelisti aveva rotto i rapporti politici con l'on. Giovanni Gioia e aveva fatto ingresso nella corrente andreottiana rafforzandola significativamente sul territorio siciliano.

Nel secondo paragrafo il Tribunale si occupava dei rapporti intrattenuti da Salvatore Lima con esponenti mafiosi, che riteneva comprovati dagli elementi di prova acquisiti. La sua stabile collaborazione con Cosa Nostra (il padre era *«uomo d'onore»* della famiglia di Palermo Centro) era vigente anche prima del suo ingresso nella corrente andreottiana.

Il Tribunale si soffermava, altresì, sulle valutazioni dell'*ex* Prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa (assassinato in un agguato mafioso nel settembre del 1982) in merito alla situazione della Democrazia Cristiana siciliana e la contiguità con ambienti mafiosi di esponenti della stessa: al riguardo, a parte le annotazioni del diario del generale, venivano citati gli apporti forniti dall'on. Virginio Rognoni, dal sen. Giovanni Spadolini, dal sen. Fernando Dalla Chiesa e da Maria Simona Dalla Chiesa (figli del Prefetto assassinato), nonché alcune dichiarazioni spontanee rese sul punto dall'imputato.

*«Alla luce anche degli altri elementi acquisiti, secondo il Tribunale, poteva affermarsi con certezza che il Gen. Dalla Chiesa individuava nella corrente andreottiana il gruppo politico che, in Sicilia, presentava le più gravi collusioni con la mafia. Egli, dopo avere inizialmente creduto alla buona fede del senatore Andreotti, ritenendolo responsabile di semplici errori di valutazione ed offrendogli, quindi, con piena lealtà istituzionale il proprio contributo conoscitivo in merito agli aderenti alla sua corrente in Sicilia, era giunto, nel corso della sua permanenza nella carica di Prefetto di Palermo, ad ipotizzare che il medesimo esponente politico facesse «il doppio gioco».*

Tuttavia, a chiusura del paragrafo, il Tribunale evidenziava che tale asserzione, così come era stata riportata dal figlio Fernando, non risultava accompagnata dalla esplicitazione dei motivi che avevano indotto il gen. Dalla Chiesa a formulare il suesposto giudizio.